

COMUNE DI BUCINE
Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate a tutto il mese di
Giugno 2001

INDICE

Istituzione del canone	Articolo 1
Finalità	Articolo 2
Classificazione del Comune	Articolo 3
Oggetto	Articolo 4
Concessionario	Articolo 5
Distinzione tra le occupazioni	Articolo 6
Occupazioni abusive	Articolo 7
Occupazioni d'urgenza	Articolo 8
Concessioni	Articolo 9
Modalità per la richiesta delle concessioni	Articolo 10
Modalità per il rilascio delle concessioni	Articolo 11
Licitazione	Articolo 12
Rinnovi e cessazioni	Articolo 13
Modifica o sospensione della concessione	Articolo 14
Revoca della concessione	Articolo 15
Estinzione della concessione	Articolo 16
Obblighi del concessionario	Articolo 17
Tariffe	Articolo 18
Categoria delle località	Articolo 19
Durata delle occupazioni	Articolo 20
Applicazione del canone	Articolo 21
Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.	Articolo 22
Esclusioni	Articolo 23
Esenzioni	Articolo 24
Modifiche tariffarie	Articolo 25
Versamento del canone per le occupazioni permanenti	Articolo 26
Versamento del canone per le occupazioni temporanee	Articolo 27
Riscossione coattiva	Articolo 28
Rimborsi	Articolo 29
Affidamento in concessione del servizio	Articolo 30
Funzionario responsabile	Articolo 31
Sanzioni	Articolo 32
Contenzioso	Articolo 33
Abrogazioni	Articolo 34
Norme transitorie e finali	Articolo 35
Rinvio	Articolo 36
Entrata in vigore	Articolo 37

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito nel Comune di Bucine il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Con il termine "canone" si intende il canone per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definito dal decreto legislativo indicato al precedente comma.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente sostituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree mercatali, attrezzate e non, che li sottragga all'uso generale della collettività.

ARTICOLO 2 FINALITA'

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:
 - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni;
 - b) la misura della tariffa;
 - c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
 - d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva;
 - e) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.

ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre del 1997 risultava assommare a n. 9.124 abitanti, il Comune di Bucine agli effetti della applicazione del canone è assegnato alla classe 1.1, di cui all'articolo 63, comma 2, lettera f), punti 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ARTICOLO 4 OGGETTO

1. Oggetto della assoggettazione al canone per la occupazione di spazio pubblico è la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.
2. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di legge. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
5. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.
6. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità del canone, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.
7. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi.
8. E' presupposto dell'applicazione del canone, la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti, quindi, la superficie comunque effettivamente concessa, indipendentemente dalla superficie occupata.

ARTICOLO 5 CONCESSIONARIO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone è dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa sugli altri utilizzatori.

3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone è l'amministratore.

ARTICOLO 6 DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti o temporanee:
- a) Sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima. Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova concessione; si definiscono pluriennali le occupazioni effettuate a seguito di concessione con durata superiore ad un anno.
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:
- a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana.
 - b) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 144 del 1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale.
 - c) ricorrenti le occupazioni per cui sono state rilasciate concessioni per periodi specificati e compresi nell'anno, oltre a quelle a carattere stagionale che si ripetono;
 - d) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

ARTICOLO 7 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico:
- a) in assenza della prescritta concessione
 - b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata;
 - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione;
 - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.

2. Fatta salva per l'amministrazione comunale l'eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.
3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone dovuto in base alla tipologia della occupazione, maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale
5. Nel caso l'occupazione abusiva si riferisca ad un passo carrabile od accesso pedonale, ad uso di un condominio privo di rappresentanza legale, l'ufficio competente inviterà tutti gli utilizzatori, accertati in base alla proprietà dell'immobile a servizio del quale è stata realizzata la occupazione abusiva, a provvedere ad indicare i nominativi di eventuali altri utilizzatori dell'occupazione e/o dell'eventuale rappresentante successivamente nominato, stabilendo un termine massimo di 30 giorni.
6. In assenza di un unico referente condominiale, appena intervenuta l'acquisizione dei nominativi l'ufficio competente procederà alla loro convocazione per informazione e contestuale individuazione del soggetto utilizzatore, a cui notificare la violazione e successivamente intestare la concessione.
7. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 5, l'ufficio procederà autonomamente alla notifica delle sanzioni ad uno degli utilizzatori, scelti, tramite sorteggio, fra i proprietari degli immobili a servizio dei quali è stata realizzata la occupazione abusiva. Resta salvo comunque, per il concessionario così individuato, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente regolamento.

ARTICOLO 8 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ARTICOLO 9 CONCESSIONI

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento, sono soggette a regime concessorio.
2. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita richiesta indirizzata al Sindaco.
3. L'atto di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione al canone.
4. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

ARTICOLO 10 MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE CONCESSIONI

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione deve essere presentata, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal responsabile del procedimento amministrativo.
2. La domanda, redatta in carta legale, così come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti uffici comunali, deve contenere, a pena di nullità:
 - a) Se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - e) il periodo per cui viene richiesta la concessione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
 - f) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

- g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante.
3. Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto ed a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto.
 4. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.
 5. Nel caso la richiesta di concessione si riferisca ad un passo carrabile ad uso di un condominio privo di rappresentante legale, per il quale non è stato possibile individuare, fin dall'origine, l'eventuale intestatario della concessione, l'ufficio competente inviterà l'utilizzatore interessato al rilascio della concessione a provvedere ad indicare i nominativi degli altri utilizzatori dell'occupazione e/o dell'eventuale rappresentante successivamente nominato, stabilendo un termine massimo di 30 giorni. L'acquisizione dei nominativi è finalizzata alla comunicazione a tutti gli interessati, degli obblighi che sorgeranno con il rilascio della concessione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la concessione verrà rilasciata ad uno degli utilizzatori che abbia presentato autonomamente la richiesta. Resta salvo comunque, per il concessionario, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente regolamento.
 6. Nel caso di accessi carrabili che vengano realizzati in occasione di nuove urbanizzazioni, regolarmente autorizzate, rimarrà a carico del costruttore risultante dalla concessione edilizia, ogni obbligo derivante dalle norme del presente regolamento relative a: richiesta della concessione, installazione del cartello consegnato dal Comune, pagamento del canone relativo.
 7. L'obbligo del concessionario di cui al comma precedente, cesserà all'atto della individuazione dell'effettivo utilizzatore dell'accesso carrabile che dovrà procedere, a sua volta, alla richiesta di una nuova concessione.

ARTICOLO 11 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle concessioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera delle leggi 142 e 241 del 1990 e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) a titolo precario, per la durata massima di anni 20;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni;

- e) con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
3. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
 4. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di sessanta giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda, qualora non si configuri la licitazione di cui al successivo articolo
 5. Nel caso di trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale, per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.
 6. Nel caso di trasferimento della titolarità di un passo carraio, regolarmente concesso, la concessione precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.
 7. Copia della concessione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.
 8. A tal fine il Responsabile del servizio competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato:
 - a) il tipo dell'atto amministrativo;
 - b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
 - c) la data di rilascio;
 - d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta;

ARTICOLO 12 LICITAZIONE

1. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, la concessione viene rilasciata al richiedente che proporrà la miglior offerta in aumento del canone, indicando la superficie che intende occupare e la tariffa che intende corrispondere per metro quadrato.
2. Il Funzionario responsabile del provvedimento deve:
 - a) informare i richiedenti del numero delle domande e della superficie disponibile per la concessione,
 - b) stabilire un termine perentorio per la presentazione delle offerte in aumento in busta chiusa;
 - c) comunicare l'avvenuta definizione della concessione a tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno presentato l'offerta in aumento.

3. Nel caso di licitazione la tariffa di base prevista dal presente regolamento è sostituita da quella contenuta nella miglior offerta.

ARTICOLO 13 RINNOVI E CESSAZIONI

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificatamente previsto dall'atto sorgente.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
3. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.
4. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

ARTICOLO 14 MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
 - b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
 - c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.
5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
6. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

7. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 15 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.
2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
 - a) reiterati inadempimenti o violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
 - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione.
 - f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
 - g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato, ad eccezione della mancata occupazione prevista dalla lettera d) del comma 2. Nel caso, il canone pagato in anticipo, su istanza del concessionario, è rimborsato senza interessi.

ARTICOLO 16 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

ARTICOLO 17 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d) di provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste;
 - e) di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.
4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
 - a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;

- b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
5. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa é sempre e comunque a carico del concessionario.
6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

ARTICOLO 18 TARIFFE

1. La tariffa base generale è di annuale L. 34.000 al metro quadrato per le occupazione permanente, di giornaliera L. 2.000 per l'occupazione temporanea, di L. 1.000 per ogni fascia oraria di 12 ore relativa alle occupazioni temporanee. Nel caso in cui venga superato il limite della fascia oraria si applica la tariffa giornaliera
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.
4. Le frazioni di tariffa sino a lire 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre lire 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.
5. L'importo dei canoni fino a lire 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre lire 500 alle lire 1.000 superiori.

ARTICOLO 19 CATEGORIE DELLE LOCALITA'

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del canone, in tre categorie.
2. Dette categorie, acquisito il parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico comunale e della polizia municipale, sono individuate nella planimetria e nel relativo elenco che si vogliono parte integrante del presente regolamento come "Allegato A"
3. Alla prima categoria si applica la tariffa di base.
4. Alla seconda categoria si applica la tariffa di base ridotta del 50%
5. Alla terza categoria si applica la tariffa di base ridotta del 70%.
6. Qualora la singola occupazione, che per la sua superficie specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica il canone più favorevole al contribuente.

ARTICOLO 20 DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata a giorno od a fasce orarie.

ARTICOLO 21 APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il Canone è commisurato all'occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Si considerano spazi concessi anche quelli non occupati ma indispensabili all'utilizzo dell'area concessa e che, in ogni modo, non potrebbero essere concessi a terzi.
2. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.

5. Le occupazioni con passi carrabili o pedonali sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro “convenzionale”. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6. L’apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull’area antistante gli accessi, a norma del Codice della strada, verrà consegnato al momento del rilascio della concessione, senza alcun onere a carico del concessionario. Restano comunque a carico del concessionario tutte le spese di mantenimento del suddetto cartello segnaletico e, nel caso di smarrimento o distruzione, è tenuto a richiedere un duplicato al Comune con il pagamento di una somma fissa pari a L. 36.000.
7. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
8. Le superfici occupate con attrezzature dello spettacolo viaggiante sono ridotte, ai fini dell’applicazione del canone, delle seguenti percentuali: del 50% per occupazioni fino a 100 mq., dello 0,25% per occupazioni da 100 mq. a 900 mq. e dello 0,10% per occupazioni superiori a 900 mq.

ARTICOLO 22

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato nella misura di Lire 1.500 per utente.
2. In ogni caso, l’ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore a lire 1.000.000;
3. Ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera f) punto 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura del canone è rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Salvo diversa disposizione, da comunicare entro il mese di gennaio a tutte le aziende erogatrici, il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante conto corrente postale intestato al Comune, recante quale causale l’indicazione del presente articolo.

ARTICOLO 23 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
- c) le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow windows e simili;
- d) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;
- e) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

ARTICOLO 24

ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare sino concessionari dell'occupazione. Nel caso di utilizzo del passo carrabile anche da soggetti estranei alla famiglia dell'handicappato, la tariffa è ridotta proporzionalmente in modo che il diritto all'esenzione rimanga valido per il solo soggetto beneficiario della presente disposizione.
- b) le occupazioni temporanee realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, secondo le norme del relativo regolamento, anche congiuntamente a terzi.
- c) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per il solo esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4.12.1997, n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
- d) le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione;

- e) le occupazioni temporanee di durata non superiore a 48 ore, realizzate dagli enti pubblici e privati specificati al precedente punto c), per gli spazi non adibiti ad attività di somministrazione di cibi o bevande;
- f) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione, che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze, purché debitamente autorizzate;
- i) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
- j) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsiasi attività commerciale;
- k) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altra attrezzature per il deposito di biciclette;
- l) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extraurbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;
- m) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune;
- n) Le occupazioni del sottosuolo con innesti od allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;
- p) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati al Comune;
- q) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
- r) le occupazioni realizzate con passi carrabili, per cui la tassa sia stata assolta ai sensi del comma 11 dell'articolo 44 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai sensi della previgente legislazione di cui al Testo Unico per la Finanza Locale n. 1175 del 1931;
- s) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco;

- t) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- u) le occupazioni realizzate in aree cimiteriali;
- v) Iniziative sperimentali o effettuate in occasione di inizio dell'attività commerciale, per la durata massima di tre mesi continuativi.
- z) Le occupazioni costituite da smusso o modificazioni del marciapiede quando non siano riservate all'accesso degli autoveicoli, ma all'uso esclusivo dei pedoni o ad una facilitazione per i pedoni. In tal caso la sosta veicoli e quanto altro previsto dalle norme sulla circolazione stradale non potrà subire limitazioni.**
- j) Gli accessi carrabili destinati esclusivamente all'accesso a fondi rustici.**

ARTICOLO 25 MODIFICHE TARIFFARIE

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.
2. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

ARTICOLO 26 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per i successivi due anni. In ogni modo per le concessioni annuali non si dà luogo ad alcun rimborso.
5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire, per eccesso se è

superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune.

6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a Lire un milione.
7. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore a lire ventimila.

ARTICOLO 27

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo o con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Nel caso di concessioni ricorrenti, di cui al 2° comma, lett. c) art. 5, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare .
3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate /scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora l'importo del canone sia superiore a lire tre milioni.
4. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore a lire diecimila.

ARTICOLO 28

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.
2. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata dal presente regolamento, può avvenire, su decisione del Funzionario responsabile che ne deve valutare la opportunità, mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
3. le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al precedente comma.
4. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto concessorio.
5. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'articolo 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

6. IN caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.

ARTICOLO 29 RIMBORSI

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

ARTICOLO 30 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora il Comune di Bucine lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

ARTICOLO 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Per la gestione del canone il Comune nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale:
 - a) sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
 - b) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
 - c) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
 - d) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) gestisce il contenzioso;
 - g) irroga le sanzioni.
2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

ARTICOLO 32 SANZIONI

1. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.

2. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica una sanzione pari al doppio del canone applicato nella misura di cui al comma 4 dell'art 7, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150 per cento del canone applicato nella misura di cui al comma 4 dell'art 7, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100 per cento del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione.
6. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone, ed il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità della occupazione.

ARTICOLO 33 CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1304 del 1971.
2. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
3. **Per effetto delle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni, introdotte dal presente regolamento, nel caso in cui la nuova norma regolamentare sia più favorevole all'utente, si intendono automaticamente decaduti gli eventuali contenziosi, non ancora conclusi da parte dell'Amministrazione comunale.**
4. **Nel caso in cui le controversie di cui al comma precedente, siano giunte alla fase dell'avvenuta presentazione del ricorso di parte al competente giudice amministrativo o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, si provvederà, in autotutela, alla revoca degli atti amministrativi oggetto del ricorso stesso.””**

ARTICOLO 34 ABROGAZIONI

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

2. E' pertanto abrogato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico.
3. Sono, parimenti, abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.

ARTICOLO 35 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento, decorre dal 1[^] gennaio 1999.
2. Le concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non in contrasto con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare, con domanda in carta semplice e con il pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ARTICOLO 36 RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia e, in particolare - per le occupazioni realizzate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, al titolo decimo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 144.

ARTICOLO 37 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della legge 142 dell'8.6.1990, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il 1[^] gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

ELENCO STRADE DI PRIMA CATEGORIA - tariffa base

LOCALITA'	DENOMINAZIONE STRADA
BUCINE CAPOLUOGO - POGI	Via Roma, Via del Teatro, Via N. Angeli, Via senese, Via Della Stazione, Via XXV Aprile, Via Mazzini, Via S. Salvatore, Via E. Toti, Via S. Pertini, Via Poggio Amaro, Via Amicizia fra i Popoli, Via F:lli Bandiera, Via M. Belfiore, Via Cav. Vitt. Veneto, Via C. Cavour, Via D. Chiesa, Via Cooperazione, Via Costituzione, Via Crocina, Via Dell'Indipendenza, Via S. Lavagnini, Via della Liberazione, Via G. Matteotti, Via dei Mille, Via G. Oberdan, Via S. Pellico, Via Perelli, Via della Resistenza, Via M. Rossi, Via del Risorgimento, Via Noiseau, Via F.lli Rosselli, Via S. D'Acquisto, Via S. Donato, Via dell'Unità Europea, Piazza del Municipio, Piazza C. Menotti, Via Ponte Romano, Vecchio Campo Sportivo, Nuovo Stadio Comunale e zone parcheggi limitrofe
LEVANE	Via Fornaci Vecchie, Via A. De Gasperi, Via P. Togliatti, Via C. Battisti, Via E. Berlinguer, Via G. Carducci, Via A. Gramsci, Via A. Manzoni, Via V. Monti, Via F. Parri, Via A. Moro, Via G. Pascoli, Via F. Turati, Via G. Rossa, Via G. Ontelli, Via XOVI Giugno, Via Palazzetto, Via di Bucine
MERCATALE	Via Verdi, Via Campo Romano, Via G. Leopardi, Via V. Bellini, Via A. Boito, Via G. Donizetti, Via P. Mascagni, Via N. Paganini, Via Della Robbia, Via G. Rossini, Via A. Toscanini, Via A. Vivaldi, Via G. Mameli, Via G. Puccini.
BADIA AGNANO	Via V. Alfieri, Viaq M. D'Azeglio, Via Cimabue, Via G. Duprè, Via G. Ghiberti, Via G. Giusti, Via R. Gottuso, Via I^ Maggio, Via G. Monaco, Via F. Petrarca, Via L. Signorelli, Via S. Pancrazio, Via G. Vasarri, Campo sportivo ed area adiacente
AMBRA	Via D. Alighieri, Via Belvedere, Via A. Volta, Via L. Da Vinci, Via M. Buonarroti, Via della Casina, Via Meucci, Via C. Colombo, Via Di Duddova, P.zza Garibaldi, Via Giotto, Via dei Macelli, Via M. Polo, Via R. Sanzio, Via Trieste, Via G. Da Verrazzano, Via A. Vespucci, Campo sportivo ed area adiacente
PIETRAVIVA	Via Della Repubblica, Via S. Lucia, Via delle Querci

STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO

- Per San Leolino
- Le Mura (Dalla provinciale fino all'abitato delle Mura)
- Per Cennina (dalla SS 540 a Pogi fino ad Ambra)
- Per Duddova (Dal centro abitato di Ambra fino al Centro abitato di Duddova)
- Strada comunale per Pietraviva (dalla SS 540 bivio di Ambra al bivio con SS 540 fuori abitato di Pietraviva)
- Per Montebenichi (Fino al Centro abitato)
- Per Rapale (Fino al centro abitato)
- per Badia A Ruoti (Dalla SS 540 al centro abitato)
- Per S. Pancrazio (Dal centro abitato di Badia Agnano al centro abitato di S. Pancrazio)
- Strada comunale di Bucine (Dal centro abitato di Bucine al bivio con la provinciale per Mercatale)
- Per S. Martino (Fino al centro abitato)

ELENCO STRADE DI SECONDA CATEGORIA - Riduzione tariffa del 50%

LOCALITA'	DENOMINAZIONE STRADA
BUCINE CAPOLUOGO	Via Arco Vecchio, Via Calimara, Via del Castello, Via Fondacci, Vicolo della Fortezza, Vicolo del Macello, Via di Montozzi, Via del Municipio, Località Perelli, Piazza Della Pieve, Via della Pieve, Via della Scaletta, Via Vitelli
POGI	Via Della Fornace, Via XXIX Giugno, Via Della Madonna, Via Montessori, Via S. Donato, Via della Sorgente, Via A. Manzardo
LEVANE	Via Perelli, Via del Bacio, Via S. Maria
MERCATALE-TORRE	Via del Castello, Via della Pace, Via della Pace interna, Via dell'Ulivo.
S.LEOLINO	Tutta la Frazione
CAPANNOLE	Via G. Cesare, Via Senese
BADIA AGNANO	Via Trento, Piazza Ubertini
S. PANCRAZIO	Tutta la frazione
AMBRA	Vicolo Campanile, Via delle Carbonaie, Via Caserma, Via del Castello, Via della Chiesa, Via delle Cipolle, Piazza Filzi, Via del Fossato, Via G. Galilei, Vicolo della Luna, Via B. Cellini,.
PIETRAVIVA	Via del Mulino, Via Delle Mura, Via della Penna, Via della Porta, Via del Ramerino, Via dello Sdrucchiolo, Via del tempio, Via Vittorio Veneto.
BADIA A RUOTI	Via del Castagno, Via XI Febbraio.

STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO

- Lago Casariccio - Vepri (Dalla Comunale per S. Leolino alla SS. 540)
- Cennina - Solata (escluso i due centri abitati)
- Bivio S. Pancrazio in direzione dell'allevamento suinicolo

- Strada di Campitello (Dall'abitato di Perelli fino al confine del Comune in Località Mulin di Dino)
- Casa Bianca - Le Caselle (Dalla provinciale per Mercatale all'incrocio con la comunale Casariccio-Vepri)
- Strada per il Venaio (Dalla provinciale per Mercatale all'incrocio con Via della Costituzione)
- Strada da Gavignao alla Provinciale dei Procacci
- Strada di Rimacini (dal cimitero di Badia a Ruoti a Pietraviva)
- Per Sogna (dalla provinciale del castagno al Centro Abitato)

ELENCO STRADE DI TERZA CATEGORIA - riduzione tariffa del 70%

LOCALITA'	DENOMINAZIONE STRADA
BUCINE CAPOLUOGO - POGI	Via Conti Guidi
LEVANE	Località La Querce
CAPANNOLE	Via del Castello Via VIII Settembre
S. MARTINO	Tutta la Frazione
DUDDOVA	Tutta la Frazione
CENNINA	Tutta la Frazione
SOLATA	Tutta la Frazione
RAPALE	Tutta la Frazione
MONTEBENICHI	Tutta la Frazione
BADIA A RUOTI	Vicolo dell'Abate, Vicolo Chiuso, Via della Colonia, Via di Sogna

Tutte le rimanenti strade non ricomprese nelle precedenti categorie

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi (ved. Allegato A)

1^ Categoria	1,00
2^ Categoria	0,50
3^ Categoria	0,30

2) **Valore** economico della disponibilità dell'area

a - Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b - Mercati attrezzati	1,00
c - Mercati non attrezzati	0,70
d - Residue zone del territorio comunale	1,00

3) **Sacrificio** imposto alla collettività e modalità di occupazione

a - Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b - Occupazioni di cui alla lett. a) determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c - Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d - Occupazioni con passi carrabili	0,50
e - Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburante	0,30
f - Occupazione soprastanti il suolo	0,20
g - Occupazione sottostanti il suolo	0,10

4) **Natura** dell'attività

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50

c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi.	0,20
d - Edilizia	0,60
e - Distributori di carburante	0,50
f - Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g - Altri usi	1,00